



Istituto d'Istruzione Superiore "Saluzzo-Plana"

Liceo Classico – Liceo Classico Quadriennale – Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane, opzione Economico Sociale – Liceo Musicale – Liceo Coreutico



Via E. Faà di Bruno, 85 – 15121 Alessandria – Tel. 0131252276 – Fax 013141307 – Codice univoco fatturazione: L. 15007

Codice Fiscale: 96034390060
alis016008@istruzione.it

www.saluzzo-plana.edu.it

Codice Meccanografico: ALIS016008
alis016008@pec.istruzione.it

PROT. N. 1996/6.5.a

ATTI / ALBO

CONSEGNA DIPLOMA DI MATURITA' A.S. 2019/2020

Si comunica che questo Ufficio effettuerà la consegna dei diplomi relativi agli Esami di Stato a.s. 2019/2020, a partire dal **19 aprile 2021, dalle ore 10:00 alle ore 13:00**, nelle giornate indicate nell'allegato calendario.

Al fine di limitare la presenza contemporanea di utenti, gli interessati dovranno attenersi a tale calendarizzazione, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. La consegna sarà effettuata direttamente nei confronti degli interessati. Qualora impossibilitati al ritiro, questi potranno delegare un genitore o tutore per iscritto. In tal caso, il genitore/tutore dovrà presentarsi all'appuntamento recando con sé: la delega firmata, la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del delegante, il proprio documento di identità.

In caso di impossibilità degli studenti o delegati a presentarsi nella giornata prestabilita, sarà possibile inviare una mail all'indirizzo alis016008@istruzione.it con oggetto: "RITIRO DIPLOMA - RICHIESTA SPOSTAMENTO APPUNTAMENTO - [COGNOME NOME CLASSE ALUNNO]" motivando la richiesta e fornendo una o più date alternative ed un numero telefonico. L'Ufficio provvederà quanto prima a comunicare il nuovo appuntamento.

Si evidenzia che, prima del ritiro del diploma, l'alunno/a dovrà aver provveduto a pagare la tassa di € 15,13 per il rilascio del diploma di maturità. Coloro che non l'avessero già versata durante la frequenza scolastica, potranno ancora provvedervi, alternativamente:

- a mezzo bollettino postale, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara;
- tramite modello F24 utilizzando il codice tributo **TSC4** istituito dall'Agenzia delle Entrate ([Risoluzione n. 106/E del 17/12/2019](#)), denominato "Tasse scolastiche - diploma". Il codice tributo dovrà essere inserito nell'apposito campo della sezione "Erario" del modello F24, nello stesso rigo nel quale devono essere indicati l'anno nel quale si effettua il versamento, quello di riferimento, il codice fiscale dello studente (nel campo "codice fiscale") e quello del genitore o tutore legale (nel campo "codice identificativo").

Esonero dal pagamento - estratto dal sito <https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo>

"Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche. Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. Lgs. n. 297 del 1994).

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.

Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L'esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. Lgs. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma II, d. Lgs. n. 297 del 1994)."

Alessandria, 08/04/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Grenna

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs 39/93)